TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA

TERZ	ZA SEZIONE CIVILE	
Il Tribunale in composizione collegiale ne	elle persone dei seguenti mag	istrati: dott. Lara
Ghermandi	Presidente	\sim
dott. Francesco Chiavegatti	Giudice Re	latore
dott. Pierangela Bellingeri	Giudice	
all'esito dell'udienza del 24.11.23;		
nel procedimento per reclamo iscritto al n	. r.g/ 2023 promosso da:	7/1
A.A. con il patrocinio dell'avv elet difensore	tivamente domiciliato in I	ndirizzo Telematico presso il
		RECLAMANTE
	contro	$\langle U \rangle$
B.B.		
		\searrow
C.C.		/
D.D. con il patrocinio dell'avv elettivar	nente domiciliato in _ presso	o il difensore avv
		RECLAMATI
E	nei confronti di	
E.E.		
F.F.		
con il patrocinio dell'avv elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il		
difensore		
~>`		INTERVENUTI E
di ALFA	√) ×	
	Resistente i	n prime cure contumace
		1
(0)		
~ ⁽ /) [']		

ORDINANZA

- Dato atto di come il presente reclamo, tempestivamente depositato in data _24, abbia ad oggetto l'impugnazione proposta da A.A. avverso l'ordinanza di rigetto R.G. 2896-1/2023, emessa dal Tribunale di Verona in data 12/09/2023, e comunicata in data 13/09/2023, resa all'esito del procedimento cautelare rubricato al n. 2896-1/2023 R.G., relativa alla domanda ex art. 2287, II co, c.c., di sospensione della delibera assembleare della società ALFA del 9.3.23 con cui i soci, B.B., C.C. E D.D., rappresentanti il 50% del capitale sociale, disponevano l'esclusione del socio odierno reclamante (detentore del 48% delle quote);
- dato atto di come parte reclamante abbia chiesto la riforma dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento della domanda cautelare originaria di sospensione della delibera di esclusione del socio richiamata, sulla base dei seguenti motivi:
 - a. lamentando la nullità, invalidità ed inefficacia dell'ordinanza opposta per la violazione del combinato disposto degli artt. 112 132 177 c.p.c. nonché art. 2287 c.c. ed artt. 3 24 111 Costituzione, attesa la illogicità della sua portata, non avendo valutato il presupposto del *periculum in mora*, ritenuto assorbito a quello del *fumus* ed avendo in sostanza, con essa, il Giudice anticipato il giudizio nel merito;
 - b. lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 177 e 132 c.p.c. nonché art. 111 Cost, in relazione alla ritenuta possibilità di cumulare in relazione alla deliberata esclusione del socio le medesime contestazioni di irregolarità e di illeciti posti a fondamento della precedente decisione giudiziale di revoca cautelare del A.A. dalla carica di amministratore, per violazione dei doveri del socio previsti dalla legge o dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi della società;
 - c. censurando la valutazione del Giudice di prime cure che avrebbe erroneamente ritenuto indimostrata la consapevolezza della compagine sociale escludente (ramo D.D.) delle movimentazioni contestate al socio escluso (A.A.) e la condivisione tra i due fratelli (D.D. e A.A.) di ogni operazione ordinaria e straordinaria compiuta a beneficio e con l'approvazione di entrambi e delle rispettive famiglie e, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità in azienda, anche da parte di D.D., alla luce del fatto che:
 - i. quale co-amministratore avrebbe sempre avuto libero accesso a tutti i libri e scritture contabili del sodalizio.
 - ii. della deliberata distribuzione di utili da parte di questi (D.D.) anche in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente percepito pro quota dal reclamante.

- iii. dei benefici diretti ricavati dai flussi di denaro tra la società ALFA e l'altra società familiare (ma a partecipazione maggioritaria di A.A.)
 BETA in favore degli stessi reclamati per esigenza personali (acquisti beni immobili, mutui altro);
- d. censurando la ritenuta insussistenza di contro-crediti maggiori in capo alla BETA S.S. atta a giustificare alcune delle operazioni contestate;
- e. censurando l'erronea applicazione del disposto degli art. 115 e 116 c.p.c. in uno agli artt. 2287 e 2697 c.c. avendo il ricorrente dato prova specifica delle singole causali di ogni movimentazione contestata come riconducibile all'oggetto sociale o all'attuazione di deliberazioni assunte dall'altro o anche dall'altro socio e co-amministratore e con esso sempre condivise;
- f. l'erronea valutazione da parte del Giudice reclamato in ordine alla ritenuta insussistenza del *fumus* del proposto ricorso avendo il ricorrente/reclamante dato prova dell'aver adempiuto con correttezza e buona fede alle obbligazioni sociali e non avendo le condotte contestate minimamente inciso sull'andamento economico della società semplice ALFA o sulla sua *capacità di raggiungimento dello scopo sociale* quali presupposti della ritenuta esclusione;
- dato atto di come parte reclamante, a seguito di decreto del 02.10.2023 di fissazione udienza per il 10/11/2023 e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto sino al 20.10.23, abbia posto in notifica a mezzo p.e.c. il reclamo ed il relativo decreto di fissazione udienza alle controparti D.D., B.B., C.C., E.E. ED F.F. presso i procuratori costituiti, nonché ALFA, solo in data 26.10.2023 (cfr. doc. 1 parte reclamata) ben oltre il termine assegnato senza alcuna motivazione o richiesta di proroga;
- dato atto di come i reclamati D.D., B.B. E C.C. abbiano, pertanto, *in primis* depositato istanza per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità del reclamo in data 6.11.23 e, quindi, a seguito di decreto di differimento di udienza adottato con ordinanza del 8.11.23 (peraltro comunicata dal Tribunale ai resistenti solo in data 16.11.2023), abbiano depositato memoria difensiva in data 21.11.23 con la quale hanno reiterato, *in primis*, le istanze preliminari di inammissibilità e improcedibilità e, nel merito, richiesto il rigetto del reclamo per i motivi ivi indicati e qui richiamati *per relationem*;
- dato atto di come E.E. e F.F., rappresentanti il 2% delle quote del capitale sociale di ALFA, si siano costituiti, spiegando intervento ai sensi dell'art. 105 c.p.c. con comparsa depositata in data 7.11.24, aderendo integralmente alle argomentazioni svolte ed alle conclusioni formulate dal reclamante, mentre la Società non si sia costituita;
- fitenuto che, in ordine logico giuridico, debba essere dapprima vagliata *l'eccezione di inammissibilità e improcedibilità del reclamo* in relazione al mancato rispetto del termine assegnato per la notifica dell'impugnazione e del decreto di fissazione udienza;

- ritenuto che tale eccezione sia infondata;
- considerato al riguardo che, pur essendo la questione stata oggetto di approfondito dibattito e di diverse posizioni dottrinarie e giurisprudenziali, debba darsi continuità all'orientamento secondo cui, nel rito camerale (come nel rito lavoro) e con sistema a ricorso, l'instaurazione del rapporto processuale (*editio actionis*) e gli effetti ad essa riconducibili (pendenza della lite e tempestività dell'impugnazione), si verifichino per effetto del deposito del ricorso e che la notifica del decreto di fissazione udienza e del ricorso introduttivo da parte dell'attore/ricorrente attengano alla diversa fase della *vocatio in jus* del resistente- reclamato;
- ritenuto, pertanto, come all'avvenuta tardiva notifica del decreto e del ricorso da parte del convenuto *senza il rispetto del termine assegnato* dal Giudice, nemmeno previsto dalla legge, non possa essere equiparata la diversa fattispecie della notifica "inesistente" o "assolutamente mancante";
- ritenuto nel caso di specie, in analogia al disposto di cui all'art. 291 c.p.c. o 164 V comma c.p.c., e sul presupposto della sanabilità del vizio, che a tale comportamento debba seguire:

 a) in caso di contumacia della controparte, la concessione di un termine perentorio per rinnovare tale notifica, b) in caso di costituzione da parte di questi con eccezione di inosservanza del termine, la fissazione di nuova udienza e la concessione di un nuovo termine a difesa dilatorio per integrare le relative difese, c) in caso di tempestiva costituzione da parte del resistente e che si difenda compiutamente nel merito senza nulla eccepire, la piena sanatoria del vizio;
- ritenuto tale assunto conforme all'orientamento maggioritario e più recente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. VI Lavoro Ordinanza, 29-12-2016, n. 27395, Cass. civ. Sez. lavoro, 27-01-2015, n. 1483 Cass. civ. Sez. lavoro, 27-05-2000, n. 7013 e da ultimo Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17- 04-2018, n. 9404¹);

Viceversa, qualora ricorra una **mera nullità** della vocatio in ius, il vizio è sanabile nelle varie forme a tal fine regolate dalla legge.

A quest'ultimo proposito, che è quello che rileva nel caso di specie, in cui la notifica non è stata omessa nè è inesistente, si è in particolare ritenuto che, a fronte di notificazione eseguita *senza il rispetto del termine* a comparire il Giudice debba disporne la rinnovazione (Cass., 6^ sez., 19 aprile 2016, n. 10775; Cass. 28 agosto 2013, n. 19818; analogamente, rispetto al rito di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 47 e ss., Cass., 6^ sez., 29 dicembre 2016, n. 27395); non diversamente, in relazione sempre al rito di cui alla L. n. 92 del 2012, e sul presupposto espresso che esso, avendo natura di appello, resti regolato dalla "disciplina generale dettata per le impugnazioni dal codice di rito", si è ritenuto che in caso di mancato rispetto del termine a comparire, legittimamente la Corte d'Appello, a fronte della costituzione del reclamato- appellato,

Pagina 4

¹ nel senso che solo **l'omessa o giuridicamente inesistente** notificazione degli atti introduttivi è motivo di improcedibilità dell'appello (Cass. 28 settembre 2016, n. 19191; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175 e, nella contigua materia locatizia, Cass. 18 gennaio 2017, n. 1218, tutte sulla scia di Cass. SS.UU., 30 luglio 2008, n. 20604), purchè l'appellante sia giunto a conoscenza del decreto di fissazione dell'udienza (Cass. 28 settembre 2016, n. 19176) ed a condizione che la predetta inesistenza non derivi da causa non imputabile al ricorrente, nel qual caso opera la regola generale della possibile remissione in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c. (Cass. 22 gennaio 2015, n. 1175, ma anche, in motivazione, Cass. SS.UU., 30 luglio 2008, n. 20604, pur dovendosi tenere conto delle regole fissate anche da Cass., S.U., 15 luglio 2016, n. 14594).

- ritenuto pertanto potersi ritenere procedibile il reclamo;
- ritenuta l'infondatezza del **motivo sub a**) del reclamo proposto;
- considerato, infatti, che aver ritenuto assorbito nella ritenuta insussistenza del *fumus boni* iuris il profilo del *periculum in mora*, non costituisca affatto violazione della regola di
 giudizio e dei canoni costituzionali richiamati da parte reclamante;
- considerato, infatti, come entrambi i presupposti, in relazione alla natura cautelare della richiesta sospensione della delibera di esclusione, debbano cumulativamente *concorrere* ai fini dell'accoglimento della domanda e, pertanto, che la ritenuta insussistenza di uno di questi dispensi il Giudice dal motivare al riguardo in ordine alla sussistenza o insussistenza dell'altro presupposto, a quel punto ininfluente ai fini della decisione;
- considerato tale assunto espressione, ad esempio, del consolidato principio della ragione liquida, il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di

dispone la dilazione dell'udienza onde consentire il rispetto dei termini a difesa, in luogo di dichiarare improcedibile il gravame (Cass. 9 novembre 2016, n. 22780).

Il tutto nell'ambito di un più generale indirizzo in tal senso, comune anche ad altri riti in cui le fasi impugnatorie risultano introdotte con decreto: v., in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare, ove appunto si è ritenuto che, in caso di mancato rispetto del termine a comparire, il Giudice debba disporre, a fronte della mancata costituzione dell'opposto, la rinnovazione della notificazione (Cass., VI sez., 26 settembre 2014, n. 20396).

D'altra parte, l'orientamento appena richiamato, oltre a risultare univoco, è coerente con il contesto delle norme processuali interessate e con i principi della materia.

E' infatti evidente che tra inesistenza della notificazione degli atti introduttivi ed altri vizi minori della vocatio in ius (nullità della notifica; mancato rispetto dei termini a comparire) intercorre una differenza qualitativa, data dal fatto che il difetto processuale è meno grave (nullità della notifica, ove posta a raffronto con l'inesistenza) o addirittura non coinvolge proprio in sè l'instaurazione del contraddittorio (notificazione senza rispetto dei termini a comparire), ma solo i tempi utili all'esercizio del diritto di difesa.

E' pur vero che in taluni casi, qualora l'appellante provveda alla notificazione in tempi assai ravvicinati rispetto

E' pur vero che in taluni casi, qualora l'appellante provveda alla notificazione in tempi assai ravvicinati rispetto all'udienza, l'ipotesi dell'inesistenza e quella della soltanto invalida *vocatio in ius* si avvicinano in quanto, sotto il profilo della negligenza del procedente, è limitata la differenza tra chi notifichi pochi giorni prima della data fissata per la discussione e chi solo a tale udienza chieda termine per procedere ad una notifica omessa. Ciò, tuttavia, non inficia la differenza qualitativa tra le diverse fattispecie, potendosi semmai discutere, ma non è questo l'oggetto del presente giudizio, quale debba essere la disciplina nei casi limite in cui la notifica degli atti si perfezioni, per l'appellante, prima dell'udienza di discussione e, per l'appellato, successivamente ad essa.

Le indicate differenze di fattispecie tra l'ipotesi dell'inesistenza e della mera invalidità della vocatio in ius giustificano pertanto il trattamento diversificato, in via generale ed astratta e sotto il profilo degli effetti, che è delineato dalla citata giurisprudenza e ciò pur se i rimedi che essa consente (rinnovazione della notifica; differimento dell'udienza) siano tali da comportare la dilatazione dei tempi del processo.

Si deve del resto considerare che lo stesso art. 6 C.E.D.U fa riferimento alla ragionevole durata, ma anche al diritto all'esame della propria causa, oltre che all'equità complessiva del processo, essendosi in tale prospettiva affermato che "il principio del giusto processo () non si esplicita nella sola durata ragionevole dello stesso", dovendosi "evitare di sanzionare comportamenti processuali ritenuti non improntati al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, a scapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio" (così Cass., S.U., 12 marzo 2014, n. 5700).

L'equilibrio del sistema è peraltro insito nello stesso art. 111 Cost., il quale rimette sia la ragionevole durata, sia più in generale il giusto processo, alla disciplina che di tali principi, in concreto, è attuata dalla legge...

..In definitiva, a fronte di una disciplina espressa e completa che modula i tempi e i modi attraverso cui si può avere (o non avere, ma solo ove la parte non osservi gli incombenti eventualmente a suo carico) la sanatoria delle invalidità diverse dall'inesistenza della vocatio in ius, non è ammissibile che l'interprete possa ricorrere in via autonoma ad una diversa perimetrazione dei principi costituzionali di ragionevole durata o giusto processo, onde far scaturire effetti diversi ed eventualmente anche più gravi (quale l'improcedibilità dell'appello) di quelli delineati dal sistema proprio delle norme processuali esistenti.

economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014,

- n. 9936, Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002 e con specifico riferimento allo strumento cautelare Tribunale Bari Sez. II, Sent., 19/03/2008 e Tribunale Bologna Sez. spec. propr. industr. ed intell., Ord., 10/04/2009 ma si vedano anche precedenti cit. da parte reclamata a pag. 9 della memoria di costituzione);
- ritenuta, altresì, la natura meramente formale e comunque infondata, del medesimo motivo di gravame nella parte inerente l'eccessiva analitica motivazione da parte del Giudice del provvedimento reclamato in ordine agli argomenti ritenuti atti a fondare la valutazione di insussistenza del *fumus* ed ad anticipare, in tal modo, l'esito del giudizio di merito;
- considerato che la parte non abbia alcun interesse giuridicamente rilevante a censurare una motivazione troppo analitica (vero semmai il contrario con riferimento alla omissione o carenza di motivazione);
- considerato in ogni caso che, necessariamente, tale valutazione debba essere fatta dal Giudice della cautela in corso di causa (coincidente con quello del merito) ma che essa rimanga pur sempre provvisoria e parziale, alla stato degli atti sino a tale momento depositati, ed allo stato del procedimento, non vincolando in alcun modo il Giudice del merito al momento della decisione e non potendosi ritenere anticipazione di giudizio ma rappresentando piuttosto Necessario esame del requisito del *fumus boni iuris*, come detto, allo stato degli atti;
- ritenuta, altresì, l'infondatezza del **motivo di reclamo sub b**) (inerente la censurata possibilità di cumulare in relazione alla deliberata esclusione del socio le medesime contestazioni di irregolarità e di illeciti posti a fondamento della precedente decisione giudiziale di revoca cautelare dalla carica di amministratore);
- considerato al riguardo, da un lato, che le contestazioni e le motivazioni poste alla base della domanda giudiziale di revoca del reclamante A.A., dalla carica di amministratore della ALFA S.S. e di cui al provvedimento reso nel proc. N.R.G. _/22 del _.22 di questo Tribunale (cfr. doc. 8 parte reclamata) non impugnato e dunque consolidatosi abbiano rappresentato solo una parte degli addebiti oggetto della diversa delibera assembleare del _.23 della compagine sociale, qui impugnata, di esclusione del socio, odierno reclamante, avendo i soci deliberanti contestato e posto a fondamento di tale decisione assembleare, come giustamente rilevato anche dal Giudice reclamato, contestazioni inerenti tutta una serie di prelievi e movimenti bancari anche successivi, e quindi ulteriori, al primo provvedimento giudiziale del _.22, e, dall'altro ed in ogni caso, come il Giudice reclamato abbia fatto corretto e pertinente richiamo dei principi di diritto in materia secondo cui "il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità e gli illeciti

commessi dall'amministratore determinino non solo la revoca del mandato, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri del socio previsti dalla legge o dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi della società" (v. Cass., Sez. 1, n. 17759 del 08/09/2016);

- ritenuto al riguardo inoltre che, se sia ben vero che le inadempienze relative all'attività di amministratore di per sé non costituiscano *ipso iure* causa di esclusione del socio ma rendano possibile solo la revoca del mandato ad amministrare ciò sia vero *a meno che esse costituiscano anche inadempienze alle obbligazioni gravanti sui soci* (vedi anche Cass. Civ. 5019/2009);
- considerato, proprio con riferimento alla <u>indebita appropriazione di utili</u>, da parte del socio, che la giurisprudenza abbia pacificamente ammesso trattarsi di condotta idonea ad incidere non solo sul mandato ad amministrare ma anche sull'affectio societatis, trattandosi di atto in contrasto "non soltanto con i doveri inerenti al mandato conferitogli, ma anche con gli obblighi a lui derivanti dalla qualità di socio, tenuto conto della funzione del patto sociale, il quale tende, attraverso i conferimenti e l'esercizio in comune di un'attività economica, proprio al conseguimento ed alla divisione degli utili. L'indicata condotta, pertanto, può comportare per detto socio-amministratore, oltre che la revoca del mandato, anche l'esclusione dalla società, ai sensi dell'art. 2286 c.e." (cfr. Cass. 9 luglio 1973, n. 1977, Cass. 30 gennaio 1980, n. 710 e proprio Cass. civ. Sez. I, Sent., 08-09-2016, n. 17759 cit.) e che il medesimo principio non può non essere applicato in caso di utilizzo dei fondi sociali per fini non riconducibili agli scopi sociali, come in ipotesi di condotta volta ad opacizzare i movimenti di denaro dalle casse sociali:
- ritenuta l'infondatezza dei restanti motivi di impugnazione suscettibili di trattazione unitaria (sub c, d, e, f);
- considerato che tutti i movimenti di denaro contestati risultino documentalmente e che lo stesso reclamante non li abbia contestati ma che, in ordine ad essi, in sostanza, questi si sia speso per affermarne una effettiva giustificazione causale o, comunque la piena consapevolezza ed assenso o condivisione, da parte dell'altro fratello (socio di maggioranza e amministratore D.D.), oltre che l'insussistenza di un danno per la società, risultando, in particolare, la distribuzione di utili comunque, poi, sempre effettivamente deliberata e rispondente a prassi consolidata, il rapporto con l'altra società (BETA S.S.) di famiglia, comunque di debito ed atto a giustificare pagamenti sul conto di questa, la rispondenza di tali movimentazioni alla prassi familiare anche in funzione dei bisogni dei singoli e la consapevolezza ed approvazione di ogni operazione da parte del fratello D.D.;
- considerato, anzitutto, come il profilo rilevante ai fini della gravità dell'inadempimento delle obbligazioni del socio non sia tanto, o soltanto, quello inerente il presunto danno alla società (presupposto non unitariamente considerato, tanto in giurisprudenza quanto in

dottrina, come rilevante ai fini dell'esclusione del socio) ma, piuttosto e soprattutto, quello della *omessa preventiva e specifica informazione* rilevante a tal fine, ed in quanto tale idoneo a compromettere il rapporto sociale quale grave compromissione dei doveri sul socio gravanti (cfr. Cass. civ. Sez. I, 03/02/2017, n. 2962, secondo cui, per esempio, nell'ipotesi di amministrazione disgiuntiva², gli amministratori che non siano addetti ad una specifica attività o settore, gestiti in via esclusiva da altri soci della società, sono titolari di un generale diritto di informazione sullo svolgimento degli affari sociali, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio (cioè al documento generale sull'attività economica, che è unico), con consultazione dei documenti di gestione e di rendiconto a consuntivo all'esito, ma si determina in ragione della progressività dell'amministrazione altrui stessa (cfr. anche Tribunale Milano Sez. spec. in materia di/imprese, 16/11/2020);

- considerato quindi che, costituiscano gravi inadempienze del socio non solo quelle che sono idonee ad impedire il raggiungimento dello scopo sociale ma anche quelle che *abbiano inciso negativamente sugli obblighi di collaborazione che fanno capo al socio*, in quanto parte di un contratto con comunione di scopo stipulato per l'esercizio in comunione di un'attività economica;
- ritenuto, in particolare, che ricada sul socio l'adempimento ai doveri di fedeltà, lealtà, diligenza o correttezza inerenti alla natura fiduciaria del rapporto societario e che la violazione di tali doveri rilevi effettivamente come giusta causa di esclusione del socio inadempiente (Cass. civ., 10 settembre 2004, n. 18243, cit.; Cass. civ., ord., 16 dicembre 2020, n. 28716);
- considerato, come rilevato dal Giudice del provvedimento reclamato, che, quantomeno con riferimento particolare a tutte le disposizioni eseguite e effettivamente documentate (oltre che non contestate) dopo l'emersione del conflitto sociale (conclamato a _ 2021, cfr doc. 3 parte ricorrente/reclamante, ma in realtà innescato dalla richiesta di informazioni e su alcune operazioni ritenute non condivise già a _ 2020 da parte del figlio di D.D., C.C. cfr. doc. 2 reclamante e pag. 13 memoria difensiva parte reclamata) ed imputate all'odierno reclamante nella delibera impugnata, l'adempimento a tali doveri per altro a fronte proprio delle contestazioni e delle richieste di chiarimenti da parte della restante compagine sociale sulla mancanza di trasparenza nei movimenti e quale elemento, quindi, di presuntivo dissenso ad una gestione unilaterale e non previamente concordata amministrazione richiedesse una ben diversa e specifica informazione preventiva;
- considerato invero che, con particolare e sufficiente riferimento a tali contestazioni:

² Fino alla delibera del _.18 (cfr. doc. 8 ricorso cautelare) A.A. era amministratore unico di ALFA ma anche dopo tale delibera l'amministrazione di ALFA egli reclama di esser l'unico ad occuparsi della vinificazione e gestione dell'attività di impresa a 360° (cfr. pag. 49 reclamo) lo stesso inoltre era rimasto unico amministratore (e socio di maggioranza) dell'altra società familiare BETA fino al _.22 come dallo stesso riconosciuto (cfr. pag. 5 reclamo).

- a) in ordine ai _ giroconti per complessivi di € _.000 disposti dal reclamante in favore di sè stesso a tale titolo di *anticipo* distribuzione utili (in data _.22, _.22, _.22 dopo l'emersione, quindi, del conflitto sociale e in parte anche dopo la notifica del ricorso per revoca di A.A. da amministratore), ben difficilmente possa accedersi alla versione dell'ex amministratore, secondo cui tale *anticipo* di distribuzione fosse stato concordato con l'altro amministratore e fratello D.D., in quanto, in difetto di prova di preventivo e specifico assenso sul punto, l'atto di assenso alla distribuzione degli utili ai soli in relazione all'esercizio 2021, risultante comunicato solo a _ 2022 (cfr. doc. 61 parte attrice) e, dunque, a distanza di diversi mesi ai prelievi unilateralmente effettuati a titolo di acconto dal reclamante (oltre che alla disposta revoca da amministratore del _.22);
- b) in ordine agli spostamenti di fondi dal conto della società del _.22 per € _.000 (doc. 62 parte attrice), alla disposizione di € _.000 del _.23 (doc. 63), all'effettuazione di bonifici alla società BETA per € _.000, il reclamante si sia limitato ad invocare la legittimità di tali movimentazioni, senza nemmeno allegare di avere condiviso una specifica e preventiva informazione con gli altri soci sul punto e considerato che tali movimentazioni sono state poste in essere senza nemmeno il potere di amministrare la società, posto che il relativo potere era già stato oggetto (in data _.22) di revoca giudiziale quale, peraltro, ulteriore causa di grave inadempimento e compromissione del rapporto sociale (cfr. Cass. Civ. 60/2380);
- considerato, quindi, che tutte tali movimentazioni, in adempimento dei doveri richiamati e tenuto conto della conflittualità emersa, avrebbero dovuto richiedere una ben diversa preventiva e specifica informazione da parte del socio (peraltro con riferimento ad alcuni movimenti disposti nonostante e in difetto del relativo potere di gestione, in quanto successivi alla revoca giudiziale), non potendosi tale adempimento presumere da una dubbia ricostruzione unilateralmente effettuata dal reclamante della presunta ma indimostrata volontà, consapevolezza o assenso degli altri soci sul punto;
- ritenuto, in conclusione che tale desunta ex post volontà o, comunque, l'ipotetica esistenza di più o meno dubbie e contestate effettive ragioni causali a tali spostamenti patrimoniali, non siano minimamente elementi idonei a escludere il già avvenuto inadempimento agli specifici doveri de quo gravanti sul socio, pertanto legittimamente escluso dalla delibera impugnata dalla compagine sociale;
- ritenuto come il Giudice reclamato abbia fatto congrua e motivata applicazione di tali principi;
 - ritenuta pertanto l'infondatezza del reclamo proposto;
 - ritenuto come a tali premesse segua altresì la condanna del reclamante alla refusione delle

spese della presente fase di reclamo in favore dei reclamati costituiti e liquidate come in dispositivo ex DM 55/14;

- ritenuto come, in ragione del disposto rigetto del reclamo, seguano altresì i presupposti per condannare il reclamante, ex art. 13, comma 1 quater, TUSG, al pagamento di una somma corrispondente al contributo unificato in favore del Bilancio dello Stato;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo.

Condanna parte reclamante alla refusione delle spese di lite in favore di parte reclamata e che si liquidano in € 5000 per compensi difensivi; oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre Contributo spese generali al 15%.

Condanna parte reclamata al pagamento in favore del Bilancio dello Stato ex art. 13 quater TUSP dell'importo di € 147,00.

Verona, 15.4.24

Il Giudice relatore

dott. Francesco Chiavegatti

Il Presidente dott. Lara Ghermandi

